

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA ASSICURATIVA

REQUISITI GARANZIA FIDEIUSSORIA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 10 giugno 1982, n. 348, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o di altri Enti pubblici, questa può essere costituita, oltre che con le modalità previste dall'articolo 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato, anche con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex articolo 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e Creditizia) come aggiornato dal D.L. 12 maggio 2015, n. 72, (G.U. Serie Generale n.134 del 12-6-2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. Tale elenco è consultabile nell'area "Vigilanza", Sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" del sito www.bancaditalia.it

La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell'elenco previsto dall'IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria stabilita in Italia, autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Tale elenco è consultabile nell'area "Albo Imprese", Sezione I dal sito www.ivass.it

Restano immutate le altre norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato e, in particolare, l'articolo 57 con cui è stabilito che la validità delle cauzioni deve essere dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.

La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione. Si elencano qui di seguito le clausole che l'obbligazione fideiussoria prestata **a beneficio di**:

- **Ministero Infrastrutture e Trasporti – MIT**
- **Regione Emilia – Romagna**
- **Comune di Comacchio**

dovrà espressamente e testualmente contenere, così come previsto dalle norme vigenti in materia di costituzione di cauzioni a favore di enti pubblici, ai fini della ricevibilità, ammissibilità, validità ed efficacia della stessa.

TESTO DA INSERIRE

- a) **Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni Generali;**
- b) La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'Amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione;
- c) La garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima Amministrazione beneficiaria al garante;
- d) **La polizza si intende tacitamente prorogata di anno in anno e si estingue soltanto con l'espressa dichiarazione di svincolo da parte del Comune di Comacchio;**
- e) L'Istituto di credito o l'Impresa di assicurazione non possono opporre all'Amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;
- f) L'Amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;
- g) L'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;
- h) L'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'articolo 1944 del codice civile;
- i) La Compagnia assicuratrice rinuncia formalmente ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex artt. 1944, 1945 e 1957c.c.;
- j) Il concessionario si impegna, fin dalla stipulazione del presente titolo, a provvedere — in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza — alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;
- k) Il concessionario è edotto che l'ammontare della cauzione è stato determinato valutati nel suo complesso gli obblighi derivanti e connessi al rapporto concessorio, anche ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 47 del Codice della Navigazione;
- l) Per qualsiasi controversia concernente la presente polizza sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il beneficiario.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni delle Condizioni particolari di cui sopra dalla lettera a) alla lettera m).

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA